

LEGGE REGIONALE 05 luglio 2022, n. 14

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve".

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve".

1. L'articolo 29 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 è così modificato:

- a) al comma 1 le parole: *"anche proponendo modifiche alle caratteristiche dell'impianto, il rinnovo della concessione secondo le procedure di cui agli articoli da 18 a 22."* sono sostituite dalle parole: *" , nel rispetto della vigente normativa, il rinnovo della concessione aggiornando la documentazione di cui all'articolo 20, comma 1, solo qualora siano intervenute modifiche.";*
- b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. Nel caso in cui fossero proposte modifiche sostanziali all'impianto, il concessionario produce, secondo le procedure di cui agli articoli da 18 a 22, la sola documentazione inerente alle modifiche proposte."

Art. 2

Clausola di neutralità finanziaria.

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 5 luglio 2022

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifiche e integrazioni alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve".

Art. 2 - Clausola di neutralità finanziaria.